

La Convenzione, stipulata tra Italia e [Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia](#) nel 1957 e ratificata il 11/06/1960, è entrata in vigore dal 01/01/1961.

La Convenzione, successivamente alla dissoluzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, per effetto dell'art.34 della Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei Trattati internazionali, resta applicabile alle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina, che in base all'accordo di Dayton del 1995 è costituita dalla Repubblica Serba e dalla Federazione di Bosnia-Erzegovina, al Montenegro, alla Macedonia e al Kosovo; ciò fin quando non si pervenga ad una denuncia unilaterale di non applicazione oppure alla stipula di nuove Convenzioni di sicurezza sociale.

REQUISITI

Ai fini pensionistici la Convenzione può essere applicata solo se il richiedente può far valere in Italia **almeno 1 contributo settimanale**. Per perfezionare il requisito richiesto è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono quindi utili tutti i contributi:

Per perfezionare il requisito richiesto è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono quindi utili tutti i contributi:

- **obbligatori** (lavoro dipendente o autonomo);
- **figurativi** (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.);
- da **riscatto** (corso legale di laurea, contribuzione omessa e prescritta, attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia, ecc.);
- da versamenti volontari.

Si applica a tutti i lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti. Non è richiesto il requisito della cittadinanza. Per ottenere l'autorizzazione ai **versamenti volontari** è necessario far valere in Italia almeno 1 contributo settimanale da lavoro effettivo.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Non è prevista la possibilità di totalizzazione multipla.

PRESTAZIONI EROGATE DALL'ITALIA

È prevista la corresponsione delle:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti
- prestazioni in caso di malattia
- prestazioni in caso di maternità
- prestazioni in caso di tubercolosi
- prestazioni per i familiari
- prestazioni in caso di Infortuni sul lavoro e malattie professionali

PRESTAZIONI EROGATE DALLA BOSNIA ERZEGOVINA

È prevista la corresponsione delle:

- prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e ai Superstiti
- prestazioni medico assistenziali (Servizi Sociali);
- prestazioni per i familiari;
- prestazioni in caso di maternità e disoccupazione;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie.

La **pensione di vecchiaia** viene concessa, in alternativa:

- al compimento dei 60 anni di età per gli uomini e di 55 anni di età per le donne con un requisito minimo di 20 anni di contribuzione;
- al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne con un requisito minimo di 15 anni di contribuzione.

La **pensione di invalidità** spetta se si accerta un grado di invalidità non inferiore al 30%. Gli assicurati invalidi sono divisi in 3 categorie a seconda del grado di invalidità. Il requisito contributivo richiesto varia in relazione all'età dell'assicurato. È necessario comunque il versamento di almeno un anno di contribuzione.

La **pensione ai superstiti** è corrisposta **alla vedova** solo se ha compiuto almeno 45 anni di età ed era a carico del deceduto. Si prescinde dal requisito dell'età se la superstite:

- è invalida di prima categoria al momento del decesso ovvero se diventa invalida entro un anno dalla morte del marito;
- ha a suo carico uno o più figli di età inferiore a 15 anni.

La pensione spetta **al vedovo** se ha compiuto 60 anni di età ovvero se invalido di prima categoria, purché a carico dell'assicurata. Spetta agli orfani sino a 15 anni, ai figli studenti fino a 26 anni di età e agli inabili indipendentemente dall'età. I familiari sopraindicati hanno diritto alla pensione se il defunto si trovava in una delle seguenti condizioni:

- era pensionato o aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità alla data del decesso;
- il decesso è avvenuto per infortunio o malattia professionale;
- era beneficiario di sussidio di riabilitazione alla data del decesso;
- aveva 20 anni di assicurazione.

DOMANDA

I residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione alla Sede Inps competente per territorio, anche nel caso venga richiesta la sola pensione estera. Sarà cura di tale Sede trasmettere all'Ente pensionistico estero la domanda. Per la presentazione della domanda di pensione, per la richiesta di notizie e per ogni altra eventuale necessità gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato e

di assistenza sociale, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I residenti in Bosnia Erzegovina devono presentare la domanda alla competente Cassa Estera. A tal fine possono parimenti avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato operanti anche all'estero e degli Uffici Consolari.

Cassa Estera FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE-REPUBLIKE SRPSKE
FILIJALA BANJA LUKA
ZDRAVE KORDE BR.10
78000 BANJA LUKA - BOSNIA-ERZEGOVINA

Cassa Estera FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSK
OSIGURANJE FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR
UL. LOZIONICKA BR. 2
71100 SARAJEVO - BOSNIA-ERZEGOVINA

La domanda sarà inoltrata al polo specializzato che per i residenti in Bosnia Erzegovina è il seguente:

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste
DIREZIONE PROVINCIALE INPS TRIESTE
Via S. Anastasio, 5
34132 TRIESTE
TEL. 040-3781111 - FAX 040-3781200

DOCUMENTAZIONE

La documentazione da presentare per qualsiasi tipo di domanda di pensione in convenzione, in aggiunta a quella normalmente prevista per quelle a carico della sola assicurazione italiana, è:

- documentazione di lavoro e assicurativa con indicazione delle Ditte, dei periodi e delle località di lavoro in Bosnia-Erzegovina (la documentazione può essere omessa dai superstiti di persona già pensionata a carico dell'assicurazione bosniaca).
- certificato di residenza, di cittadinanza o dichiarazione personale sostitutiva (autocertificazione)

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#)

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Con alcuni Paesi sono in vigore [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni](#) sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

In linea generale sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani, come ad esempio l'Inps, preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.

Pertanto, il pensionato che risiede all'estero può chiedere all'Inps l'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

In linea generale i soggetti non residenti in Italia, possono presentare la richiesta di rimborso su modello, qualora esistente, o su semplice istanza al Centro Operativo di Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta** (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

Il modello deve contenere: l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale; la dichiarazione di esistenza o meno di una stabile organizzazione (se si tratta di impresa) o di base fissa (se si tratta di professionista) in Italia, cui siano riconducibili i redditi in relazione ai quali si chiede il rimborso dell'imposta; dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione. Il modello deve essere corredato della documentazione atta a comprovare il prelievo effettivo dell'imposta. Analoghe dichiarazioni e documentazione devono essere prodotte nel caso di istanza informale.

Gli interessati possono inoltre chiedere l'applicazione diretta della Convenzione al sostituto d'imposta italiano già in sede di effettuazione della ritenuta. A tale proposito, infatti, il Ministero delle Finanze in più circostanze (Circolari della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 86 del 13 settembre 1977, n. 115 del 12 aprile 1978 e numero 147 del 25 novembre 1978, risoluzione n. 95/E del 10 giugno 1999 e 68 del 24/05/2000, del Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario), ha precisato che i sostituti d'imposta hanno la facoltà, sotto la propria responsabilità, di applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote previste nelle Convenzioni vigenti fra l'Italia e lo Stato di residenza del beneficiario del reddito.

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata, un apposito modello ([mod. EP-I/1](#)) attestante la residenza fiscale estera, vidimato dalla competente Autorità straniera.

Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dai diversi Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, le quali prevedono espressamente la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario.